

PIACENZA



avv. Giovanni Bertola



www.cgmalex.it



RIFORMA CARTABIA PCT E PROCESSO DEL LAVORO

Piacenza, 15 marzo 2023

TemI trattati

- Le norme sul processo telematico
 - Gli obiettivi e la legge delega (L. n. 206/2021)
 - Il nuovo Titolo V *ter* Disp. Att. c.p.c. (artt. 196-*quater* – 196-*duodecies*)
 - Le notificazioni (art. 3-*ter* L. n. 53/1994 + artt. 147 - 149 *bis* c.p.c.)
 - I pagamenti (D.P.R. n. 115/2002)
 - Inadempimenti e sanzioni
- Le ‘nuove’ udienze
 - Le udienze da remoto (art. 127-*bis* c.p.c.)
 - Le note in sostituzione di udienza (art. 127-*ter* c.p.c.)
- Riforma e processo del lavoro
 - Le controversie per licenziamento (Artt. 441-*bis* – 441-*quater* c.p.c.)
 - Il giudizio di appello e il rinvio pregiudiziale alla Cassazione
 - La negoziazione assistita

Novità nel processo telematico

The background of the slide features a blurred image of a person's hand reaching out towards the center. In the center, there is a circular icon containing a scale of justice. The entire scene is overlaid with a network of white circuitry lines on a dark blue background.

La legge delega L. n. 206/2021

Art. 1 – comma 1

(...) obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, (...).

Per il PCT

RAZIONALIZZAZIONE



UNIFICAZIONE
DELLE FONTI



Le principali fonti del PCT oggi

- Disposizioni di attuazione del c.p.c. nuovo Titolo V *ter* (artt. 196-*quater* – 196-*duodecies*)
- C.P.C.
- L. n. 53/1994 (notificazioni)
- D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia)

Obiettivo raggiunto solo in parte



Artt. 196 *quater* -196 *septies* Deposito telematico atti e documenti

- Art. 196 *quater* - Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti
- Art. 196 *quinquies* - Dell'atto del processo redatto in formato elettronico
- Art. 196 *sexies* - Perfezionamento del deposito con modalità telematiche
- Art. 196 *septies* - Copia cartacea di atti depositati telematicamente

NON CAMBIA QUASI NULLA !

Artt. 196 *quater* -196 *septies* osservazioni specifiche

- Il giudice può ordinare deposito di copie cartacee (*e.g.* originali firmati) - art. 196 *quater*.
- La parte può chiedere autorizzazione a deposito 'fisico' (*e.g.* formati di *file* audio/video; oggetti fisici ecc.) - art. 196 *quater*.
- Deposito avvenuto con seconda PEC - art. 196 *sexies*
- Deposito entro ore 23.59 - art. 196 *sexies*



Artt. 196 *octies* -196 *undecies* Certificazione e attestazione di conformità

- Art. 196 *octies* - Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico o allegati alle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
- Art. 196 *nonies* - Potere di certificazione di conformità di copie di atti e di provvedimenti
- Art. 196 *decies* - Potere di certificazione di conformità delle copie trasmesse con modalità telematiche all'ufficiale giudiziario
- Art. 196 *undecies* - Modalità dell'attestazione di conformità

NON CAMBIA QUASI NULLA !

Artt. 196 *octies* -196 *undecies* Osservazioni specifiche

- Valide anche le copie per immagine - artt. 196 *octies* / 196 *decies*.
- Valide anche senza firma del cancelliere se vengono dal fascicolo telematico o da trasmissione (anche senza 'cocardina') - art. 196 *octies*.
- Attestazione valida anche per mandare le copie da notificare agli Ufficiali Giudiziari - art. 196 *decies*.



Artt. 196 quater -196 undecies

Osservazioni generali

Molte modalità concrete rinviate a 'regolamenti tecnici'

(e.g.: modalità di deposito atti e documenti, modalità di controllo da parte delle Cancellerie, formato e contenuto dei file, la stessa modalità di trasmissione PEC)

PER IL MOMENTO NON CAMBIA NULLA!

...ma domani si potrebbe passare al caricamento diretto su piattaforma 'condivisa' senza dover cambiare norme processuali.



La regola è via PEC

- per gli avvocati (art. 3-ter L. n. 53/1994)
- Per gli Ufficiali Giudiziari (art. 149-bis c.p.c.)





Art. 147 c.p.c. - Tempo delle notificazioni

- [I]. Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
- [II]. Le notificazioni a mezzo **posta elettronica certificata** o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **possono essere eseguite senza limiti orari.**
- [III]. Le notificazioni eseguite ai sensi del secondo comma si intendono **perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione** e, **per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna.** Se quest'ultima è **generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7**

La notifica via PEC da parte dell'avvocato Art. 3-ter Legge n. 53/1994

1. L'avvocato esegue la **notificazione** degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di **posta elettronica certificata** o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:
 - a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;
 - b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all' iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo:
 - a) se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d' impresa e dell' insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l' inserimento; la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento;
 - b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all' iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.
3. Quando per causa non imputabile al destinatario la notificazione di cui al comma 1 non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie.

Problemi

1. Il pubblico elenco dei domicili digitali a oggi non esiste.
...meglio, notifico come prima.
2. Nemmeno l'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza a oggi esiste.
Quindi, anche per imprese e professionisti, per ora, notificherei con le modalità ordinarie in caso la PEC non andasse a buon fine.
3. Ma, quando ci sarà l'area web riservata, chi deciderà se la notifica mancata sarà *«imputabile al destinatario»*?



Esempio: casella PEC piena

l'orientamento (maggioritario) parrebbe ritenerla imputabile al destinatario (Cass. n. 5646/21).

...ma non è così pacifico (Cass. n. 40758/2021 e Cass. ord. n. 2193 del 24 gennaio 2023).

Proposta: io chiederei la notifica da parte dell'Ufficiale Giudiziario (art. 137 c.p.c. comma 7), dichiarando che *«la notifica non è andata a buon fine per causa apparentemente non imputabile al destinatario»*; ...o barrando la scelta corrispondente nei moduli prestampati (*infra*)

DICHIARAZIONE EX ART. 137, COMMA 7, C.P.C.
(in vigore dal 28.2.2023, ex D.Lgs n. 149/202, Legge 197/2022 e D.L. 198/2022)

Il sottoscritto Avv., quale procuratore di, chiede all'UNEP del Tribunale di di procedere alla notifica dell'antescritto atto ed all'uopo dichiara che:

- la notifica riguarda un procedimento instaurato prima del 28.2.2023;
- il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante nei pubblici elenchi previsti dalla normativa vigente;
- non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario;
- non è stato possibile eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, ma non è stato possibile procedere all'inserimento dell'atto nell'area web prevista dall'art. 359 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, in quanto al momento, ancora non istituito

**Modello
UNEP Piacenza**

Data,

Firma

I pagamenti D.P.R. n. 115/2002

Tutti i pagamenti PagoPA

Esempi:

Art. 18 *bis* - Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

Art. 30 - Anticipazioni forfettarie dai privati all'erario nel processo civile.

Art. 32 - Notificazioni a richiesta delle parti.

(???)



Art. 46 disp. att. c.p.c. Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari




Comma V. Il Ministro della giustizia, sentiti CSM e CNF «definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti».

Comma VI. «Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo».

...e se ci fosse qualche irregolarità?

«La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.» (art. 156 c.p.c. comma 3)

...da interpretare alla luce del nuovo art. 101 c.p.c. comma 2 «**Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio** e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, **adotta i provvedimenti opportuni.**»



Le 'nuove' udienze
Artt. 127 *bis* e *ter* c.p.c.



L'UDIENZA DA REMOTO art. 127 bis c.p.c. (la sostanza)

- «può essere disposto dal giudice» ...sempre tranne che per testimoni
- Se le parti si oppongono il giudice provvede «con decreto non impugnabile», quindi non motivato.
- Il giudice potrebbe pure disporre una udienza 'mista'.



L'UDIENZA DA REMOTO

Art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. (la forma)

- Garanzia
contraddittorio
riservatezza
(pubblicità)
- Solo legittimati
- Video in funzione
- Vietata registrazione



L'UDIENZA 'CARTOLARE' O, MEGLIO, LE NOTE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA Art. 27 ter c.p.c.

- L'udienza (...) «**può** essere sostituita dal deposito di note scritte» ...sempre tranne che per testimoni
- '**deve**' essere sostituita su istanza congiunta
- «**termine perentorio** non inferiore a **quindici giorni**»
- Se le parti si oppongono il giudice provvede «**con decreto non impugnabile**», quindi non motivato.
- **Non c'è udienza**, ma il «**giorno di scadenza del termine** (...) è considerato **data di udienza** a tutti gli effetti» (processuali)
- **Mancato deposito** equivale a mancata comparizione (**309**)





L'UDIENZA 'CARTOLARE' -
NOTE IN SOSTITUZIONE DI
UDIENZA

Art. 27 *ter* c.p.c.
osservazioni
personali

- Non è 'equivalente' ad una udienza.
- In sostanza non garantisce il contraddittorio proprio dell'udienza.
- Non dovrebbe poter essere utilizzata per udienze di 'discussione' **«L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità»** (art 128 c.p.c.)

TRIBUNALE ORDINARIO di [REDACTED]

Giudice del Lavoro

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di [REDACTED], dr. [REDACTED]

all'esito dell'udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. del 10/02/2023
nel giudizio iscritto al n. r.g. [REDACTED]/2021

[REDACTED]
contro

[REDACTED] S.P.A.

Viste le note depositate dalle parti, pronuncia la seguente

ORDINANZA

Dato atto della natura eminentemente cartolare della causa;

RINVIA per la discussione alla udienza del 12.5.23;

SOSTITUISCE la trattazione della udienza a mezzo deposito telematico di **SINTETICHE note sostitutive della trattazione orale;**

INVITA le parti al **deposito delle dette note entro due giorni prima della udienza e comunque non oltre le ore 8,30 del giorno di udienza**, al fine di permetterne alla Cancelleria la lavorazione e la trasmissione al giudice;

INVITA le parti ad operare il deposito indicandone la natura come "NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA";

RENDE NOTO che entro 5 gg dalla comunicazione del presente provvedimento ciascuna delle parti può opporsi alla trattazione scritta e che nello stesso termine tutte le parti congiuntamente possono presentare istanza di trattazione "in presenza";

AVVERTE le parti che in caso di mancato deposito delle note si provvederà ai sensi dell'art. 127 *ter* IV co. c.p.c. con la cancellazione della causa dal ruolo e con la dichiarazione di estinzione del giudizio.

[REDACTED] 03/03/2023

Il G.d.L.
dr. [REDACTED]

UN ESEMPIO DI ORDINANZA

Art. 27 *ter* c.p.c.



Riforma Cartabia e processo del lavoro

poche novità
...ma buone



DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI LICENZIAMENTI *Artt. 441 bis – 441 quater c.p.c.*


- Abolizione (finalmente) del rito Fornero
- Unificazione rito per estromissione socio lavoratore di cooperative
- Libera scelta del rito per licenziamenti discriminatori



CONTROVERSIE SU LICENZIAMENTO

art. 441 bis c.p.c.

- Ordinario rito del lavoro
- Corsia preferenziale se è proposta domanda di reintegrazione (anche con subordinate per tutela più debole)
- Trattazione di tutte le domande connesse e riconvenzionali (con possibilità di separazione).
- Possibilità di riduzione di tutti i termini sino alla metà (mah?)



LICENZIAMENTO ED ESTROMISSIONE SOCI DI COOPERATIVE art. 441 *ter* c.p.c.

- **Giudice del lavoro** anche se licenziamento è conseguenza di estromissione
- Attenzione, rimane il **termine di 60 giorni per impugnare la delibera**



LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO

art. 441 *quater* c.p.c.

Libera scelta tra 3 riti possibili:

- Rito del lavoro ordinario
- Rito 'cautelare' codice delle pari opportunità (D. Lgs. n. 198/2006, artt. 36-38); giudice del lavoro a cognizione sommaria
- Azione civile antidiscriminatoria (art. 44 D. Lgs. n. 286/1998 T.U. immigrazione + art. 28 D. Lgs. n. 150/2011); giudice ordinario e rito sommario di cognizione (oggi rito semplificato?)



Io sceglierei il ricorso ex art. 414 c.p.c.

APPELLO

ART. 434 C.P.C.

Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in **modo chiaro, sintetico e specifico**:

1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero



RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CASSAZIONE ART. 363 *BIS* C.P.C.



si applica anche in materia di lavoro

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI LAVORO

Artt. 2 *ter* D.L. n. 132/2014

1. Per le **controversie di cui all'articolo 409** del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla **negoziatioe assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità** della domanda giudiziale. Ciascuna parte è **assistita da almeno un avvocato** e può essere **anche assistita da un consulente del lavoro**. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita **si applica l'articolo 2113, quarto comma**, del codice civile. L'accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN MATERIA DI LAVORO

Artt. 2 *ter* D.L. n. 132/2014

- L'accordo esito della negoziazione consente rinunzie del lavoratore; è 'sede protetta'
- Non è condizione di procedibilità
- Dubbi per la necessità di trasmissione alle Commissioni di Certificazione (art. 76 D. Lgs. n. 276/2003)
- Modelli di invito, convenzione, accordo e trasmissione elaborati da AGI (<https://www.giuslavoristi.it/articolo/1353/agi-presidenza-negoziazione-assistita-comunicazione-ai-soci>)



CGMA

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

www.cgmalex.it

avv. Giovanni Bertola



 Legalmondo



Grazie per l'attenzione

